

**Direttore Ufficio Gestione delle Risorse Umane
Dott. Pierluigi Raimondi**

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori di Istituto

Ai Dirigenti

Ai Responsabili di Unità

e.p.c.

Al Presidente del CNR

Prof. Massimo INGUSCIO

Al Direttore Generale

Dr. Giambattista BRIGNONE

Al Direttore Centrale Gestione Risorse

Dott.ssa Annalisa GABRIELLI

Alle OO.SS.

LORO SEDI

Oggetto: coronavirus – indicazioni operative in materia di personale durante il periodo emergenziale – covid.19.

Con la presente si forniscono le ulteriori indicazioni in materia di lavoro agile in base alle disposizioni di cui all'art.87 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e alla successiva circolare n. 2 del 2020 del Ministero della Funzione Pubblica.

Nella circolare n. 2/2020 del Ministero della Funzione Pubblica, avente il seguente oggetto: *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19”*, si evidenzia che le disposizioni riportate nell'art. 87 del decreto “Cura Italia” rappresentano disposizioni cardine dell'attuale regime di lavoro nel pubblico impiego.

Con la circolare in argomento viene chiarito che le disposizioni di cui all'articolo 87 rappresentano lo strumento cardine attraverso il quale il legislatore, in un'ottica di sistema, intende regolare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa all'interno degli uffici pubblici e costituisce la cornice nella quale devono essere iscritte le disposizioni che regolano gli istituti applicabili al personale pubblico. Tali disposizioni sono inquadrare in una cornice regolativa di rango primario.

Si sottolinea come già con la direttiva n. 2/2020 del Ministro della Funzione Pubblica – si chiariva che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il **lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.**

Pertanto, tutto ciò premesso, i dipendenti dell'Ente “*non sono più chiamati ad aderire al lavoro agile*”, in quanto, tutti i dipendenti del pubblico impegno sono collocati in lavoro agile per l'intera durata dell'emergenza, fatti salvi i casi in cui gli stessi dipendenti non possono svolgere le loro mansioni in modalità agile a cui si applicano gli altri istituti contrattuali previsti nell'art. 87, comma 3.

Qualora i dipendenti dovessero reiterare la loro posizione, il Legislatore evidenzia che gli istituti da applicare sono quelli previsti - in via residuale al lavoro agile - dell'art. 87, comma 3 del DL 17 marzo 2020 n. 18, ossia: “*le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva*”.

In merito alla gestione dei buoni pasto, si segnala che l'iniziale orientamento dell'amministrazione di non concedere i buoni pasto in regime di lavoro agile è stato poi confermato e sancito nei diversi interventi governativi e, nello specifico, dall'art. 19, comma 3 - Decreto Legge n. 09 del 02 marzo 2020 – e dall'art. 87, comma 3 - DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.

Facendo seguito alle comunicazioni del Direttore Generale, con le quali il CNR ha autorizzato l'attività lavorativa presso il domicilio dei singoli dipendenti, si conferma l'utilizzo dello specifico codice denominato: **covid19**; tale codice è atto ad individuare la straordinaria e temporanea modalità di svolgimento dell'attività lavorativa per la compilazione periodica degli attestati di presenza in servizio da parte degli Istituti/Strutture CNR e nelle aree della ricerca. Il codice in argomento dovrà essere utilizzato dal datore di lavoro delle strutture CNR interessate nella formalizzazione degli attestati di presenza anche con il sistema EPAS e non dovrà essere riconosciuto il buono pasto per i lavoratori collocati in lavoro agile.

Si conferma quanto già comunicato in precedenza che nelle giornate in lavoro agile non potrà essere svolto lavoro straordinario ed è escluso il ricorso al regime di turnazione, di converso, si evidenzia che resta fermo l'istituto della reperibilità.

Relativamente ai lavoratori in regime contrattuale di telelavoro è confermato quanto previsto nelle precedenti comunicazioni che, in via temporanea e straordinaria e per tutta la durata dell'emergenza, è confermata la sospensione dell'obbligo periodico di rientro presso la sede di lavoro dando apposita comunicazione al datore di lavoro con utilizzazione, nelle giornate di mancato rientro, del codice **covid-19**.

La giornata lavorativa in regime di lavoro agile è confermata in 7 ore e 12 minuti (per i lavoratori in regime di part-time l'orario è proporzionato al loro regime di lavoro, a mero titolo esemplificativo: part-time 50% orario di lavoro agile pari a 3 ore e 36 minuti), pertanto, i datori di lavoro non devono procedere alla rilevazione dell'avvio e della conclusione delle attività dei lavoratori ma devono concordare – con **modalità semplificate** – con i dipendenti le fasce orarie di espletamento dell'attività giornaliera, ferma restando l'autonomia relativa ai Livelli I – III sull'autodeterminazione dell'articolazione oraria del lavoro di ricerca.

Direttore Ufficio Gestione delle Risorse Umane
Dott. Pierluigi Raimondi

Rimane salvo il diritto dei dipendenti di avvalersi degli istituti giuridici giornalieri (ferie, legge 104, permessi per particolari motivi personali, etc.) previsti dalla normativa, anche contrattuale vigente, per l'assenza dal servizio anche alla luce dei recenti interventi normativi che estendono parte dei citati istituti.

Le presenti istruzioni sono valide a partire dal mese di marzo c.a. in virtù dei provvedimenti governativi medio tempore intervenuti in materia di lavoro agile. Tali istruzioni sono pertanto valide fino a nuova comunicazione. Ciò evidenziato, i datori di lavoro, anche per il mese di marzo possono, se necessario, provvedere alla modifica degli attestati di presenza in ragione della presente comunicazione entro e non oltre il 30 aprile c.a.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE